

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-1379 del 19/03/2018
Oggetto	D.P.R. 13.3.2013 N. 59. BLUMEN GROUP S.P.A.. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PIACENZA (PC), LOC. LE MOSE, VIA CARLO STRINATI N. 7/9. MODIFICA SOSTANZIALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-1421 del 19/03/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	

Questo giorno diciannove MARZO 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, 46 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, , determina quanto segue.

**D.P.R. 13.3.2013 N. 59. BLUMEN GROUP S.P.A.. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PIACENZA (PC), LOC. LE MOSE, VIA CARLO STRINATI N. 7/9. MODIFICA SOSTANZIALE.**

**LA DIRIGENTE**

**Visto** il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

**Preso atto** che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

**RICHIAMATA** la Det. Dir. n. 2029 del 28/10/2015 con la quale la Provincia di Piacenza adottava l'A.U.A. per l'attività di "confezionamento sementi" svolta dalla **BLUMEN GROUP S.p.A.** (COD. FISC. 01934301209) - avente sede legale in Comune di Milano (MI), C.so venezia n. 36 - nello stabilimento sito in Comune di Piacenza (PC), Loc. Le Mose, Via Carlo Strinati n. 7/9, autorizzazione rilasciata dal SUAP del Comune di Piacenza con nota n. 97397 del 13/11/2015. L'autorizzazione comprende i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs 152/2006;
- comunicazione ex art. 8 comma 4 della L. 447/1995 per quanto attiene l'impatto acustico;

**VISTE:**

1. la nota del 7.12.2017 (acquisita agli atti al prot. n. 45503 del 11.12.2017), con la quale lo Sportello Unico del Comune di Piacenza ha trasmesso l'istanza, presentata dalla Ditta BLUME GROUP S.p.a., di modifica sostanziale dell'AUA sopra richiamata richiedendo quindi i seguenti titoli ambientali:
  - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006, derivanti dalla modifica sostanziale dello stabilimento;
  - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/1995 per quanto attiene l'impatto acustico;
2. la documentazione integrativa pervenuta tramite nota del SUAP del 31.1.2018 (prot. Arpae n. 1458 del 31.1.2018);

**PRESO ATTO** che:

- la modifica consiste nell'installazione di una nuova linea di confezionamento (emissione E4) in cui viene previsto un consumo annuo di fungicida pari a 50 l;
- le fasi di carico e scarico avvengono al coperto e le sementi in ingresso sono confezionate in big bag senza generare emissioni diffuse;
- il consumo di colla in granuli previsto per il reparto confezionamento in cui sono in funzione gli impianti generanti le emissioni E1, E2 ed E3 è pari a 2000 kg/anno;

**ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:**

- parere favorevole, con prescrizioni, trasmesso dal Comune di Piacenza con nota n. 18397 del 13.2.2018 (acquisita agli atti in pari data con prot. n. 2270) in merito alle emissioni in atmosfera ed all'impatto acustico;
- parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Servizio Territoriale di ARPAE con nota prot. n. 2571 del 19.2.2018;
- nota 26.2.2018, prot. n. 12137 (prot. Arpae n. 3095 del 26.2.2018) con la quale il Dip.to di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza ha espresso parere favorevole;

**RICHIAMATE** le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 " Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il " Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

**RICHIAMATI** altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

**VISTO inoltre** il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

**DATO ATTO** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 88 del 28/7/2016, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

**RITENUTO**, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta IN PAROLA;

## **DISPONE**

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "confezionamento sementi" svolta dalla **BLUMEN GROUP S.p.A.** (COD. FISC. 01934301209) - avente sede legale in Comune di Milano (MI), C.so venezia n. 36 - nello stabilimento sito in Comune di Piacenza (PC), Loc. Le Mose, Via Carlo Strinati n. 7/9. La presente autorizzazione, adottata in conseguenza della modifica sostanziale dello stabilimento, comprende i seguenti titoli abilitativi:
  - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs 152/2006;
  - comunicazione ex art. 8 comma 4 della L. 447/1995 per quanto attiene le problematiche inerenti il rumore;
2. di stabilire, per le **emissioni in atmosfera**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006, i seguenti limiti e prescrizioni relativamente allo stabilimento nel suo complesso:

### **EMISSIONE N. E1 CONFEZIONAMENTO SEMENTI**

Portata massima	10500	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	230	gg/anno
Altezza minima	14	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	10	mg/Nm <sup>3</sup>

### **EMISSIONE N. E2 CONFEZIONAMENTO SEMENTI**

Portata massima	4000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	230	gg/anno

Altezza minima	14	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particellare	10	mg/Nm <sup>3</sup>

#### **EMISSIONE N. E3 CONFEZIONAMENTO SEMENTI**

Portata massima	5000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	230	gg/anno
Altezza minima	14	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particellare	10	mg/Nm <sup>3</sup>

#### **EMISSIONE N. E4 CONFEZIONAMENTO SEMENTI**

Portata massima	7000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	230	gg/anno
Altezza minima	10	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particellare	10	mg/Nm <sup>3</sup>

- a) i camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi.;
  - b) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
    - o UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
    - o UNI EN 13284-1 per la determinazione del **materiale particellare**;
  - c) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
  - d) i monitoraggi, che devono essere effettuati ad E1, E2, E3 ed E4 a cura del gestore dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
  - e) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei monitoraggi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate da Arpae nodo di Piacenza, firmate dal responsabile dell'impianto, tenuto a disposizioni degli Organi di controllo competenti. Il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
  - f) **entro trenta giorni** dalla data fissata per la messa a regime, il gestore dovrà comunicare ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno tre controlli dell'**emissione E4** effettuati in giorni diversi in un periodo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi;
  - g) il termine ultimo di **messa in esercizio** dell'impianto di cui all'emissione E4 è fissato a **tre mesi** dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
  - h) il termine ultimo di **messa a regime** dell'impianto di cui all'emissione E4 è fissato a **quattro mesi** dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
  - i) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico, all'Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
3. **di fare salvo** che il gestore deve mantenere costantemente aggiornate le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati ai sensi del regolamento REACH/CLP;
  4. **di dare atto** che:
    - il provvedimento conclusivo - che verrà rilasciato dal SUAP del Comune di Piacenza sulla base del presente atto - sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale richiamata nelle premesse del presente atto a far data dalla messa in esercizio dell'impianto di cui all'emissione E4;

- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente  
Dott.ssa Adalgisa Torselli  
con firma digitale

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**